




Comune di Gabicce Mare, Comune di Gradara, Comune di Mombaroccio,  
Comune di Montelabbate, Comune di Pesaro, Comune di Tavullia,  
Comune di Vallefoglia e Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo

# Percorso partecipato per un'amministrazione condivisa nell'ATS 1

Regolamento sulla promozione del coinvolgimento  
e della partecipazione dei soggetti civici ai processi  
di elaborazione delle politiche pubbliche di welfare  
sui rapporti tra Comune e Enti del Terzo Settore  
ai sensi degli artt. 55-57 del D.lgs.117/2017  
(Codice del Terzo Settore).







Comune di Gabicce Mare, Comune di Gradara, Comune di Mombaroccio,  
Comune di Montelabbate, Comune di Pesaro, Comune di Tavullia,  
Comune di Vallefoglia e Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo

# **Percorso partecipato per un'amministrazione condivisa nell'ATS 1**

Regolamento sulla promozione del coinvolgimento  
e della partecipazione dei soggetti civici ai processi  
di elaborazione delle politiche pubbliche di welfare  
sui rapporti tra Comune e Enti del Terzo Settore  
ai sensi degli artt. 55-57 del D.lgs.117/2017  
(Codice del Terzo Settore).



# INDICE

## Percorso partecipato per un'amministrazione condivisa nell'ATS 1

<b>PREMESSA</b>	<b><u>3</u></b>
<b>PARTE I Disposizioni generali</b>	<b>4</b>
Articolo 1. <b>Oggetto e finalità</b>	4
Articolo 2. <b>Valori di riferimento</b>	5
Articolo 3. <b>Soggetti civili</b>	7
<b>PARTE II Programmazione Condivisa</b>	<b>8</b>
Articolo 4. Disposizioni generali sulla programmazione condivisa tra ATS 1 e soggetti civili	8
Articolo 5. Modalità di attivazione del procedimento di co-programmazione	9
Articolo 6. Condivisione dei dati	10
<b>PARTE III PROGETTAZIONE CONDIVISA</b>	<b>10</b>
Articolo 7. Disposizioni, criteri e principi generali sulla progettazione condivisa tra ATS 1 ed ETS	10
Articolo 8. Svolgimento delle procedure di selezione delle proposte	11
Articolo 9. Aspetti economici della co-progettazione	14
Articolo 10. Regolazione dei rapporti scaturenti dalla co-progettazione mediante convenzione	14
<b>Appendice 15</b>	
La co-programmazione	15
La co-progettazione	15
La convenzione	15
La rendicontazione	16

## Premessa

**La condivisione della vita degli "ultimi" porta i membri della comunità ad impegnarsi con loro nel sociale con un'azione non violenta nel tentativo di togliere dal mondo le cause che generano l'ingiustizia.**

Don **Gianfranco Gaudiano**  
Carità e profezia

A poco più di venti anni dalla sua istituzione, l'Ambito Sociale Territoriale 1 – comprendente i comuni di Pesaro, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia – intende da un lato formalizzare, dall'altro assicurare stabilità e continuità futura alla modalità operativa profondamente collaborativa e condivisa che da sempre l'ha caratterizzato.

Il contesto per tale operazione è sicuramente il più ampio panorama nazionale di riforma del terzo settore e, più in generale, la necessità di garantire piena attuazione al principio di sussidiarietà: valorizzando il ruolo del terzo settore, del sindacato e di tutti i soggetti civici (come successivamente definiti) in una prospettiva di partecipazione e rete fondamentale per la cura delle politiche di welfare territoriale. Ciò che ci si propone di conseguire con il testo-base di regolamento (di seguito solo: Regolamento) che segue è pertanto un raccordo tra le previsioni normative nazionali e la peculiare storia e cultura del territorio in cui tale regolamento nasce, inserendone le specificità e declinando dunque a livello territoriale i riferimenti normativi nazionali.

La storia, la cultura organizzativa – in una parola, l'identità – dell'ATS 1 sono stati il vero e proprio punto di partenza per la scrittura condivisa e partecipata di questo regolamento<sup>1</sup>. Non fase preliminare o propedeutica, ma essa stessa parte del processo di scrittura è stata, infatti, una riflessione collettiva sull'identità dell'Ambito attraverso la quale si è condiviso e ricordato tra gli attori più o meno storicamente radicati nel territorio il contesto comune di provenienza. In quest'ottica di valorizzazione delle specificità del territorio il regolamento si pone esplicitamente, per dirla con le parole di un partecipante ai lavori di scrittura, come "manutenzione" e "attualizzazione" delle prassi già consolidate.

Il dato numerico dei tavoli tematici di lavoro - che negli anni hanno subito considerevole aumento - è, indubbiamente, un primo elemento esemplificativo della cultura operativa dell'ATS 1. Tale aumento è un aspetto estremamente interessante del percorso dell'ATS 1 in quanto, oltre che conseguenza della crescente complessificazione dei bisogni e delle aumentate competenze che l'Ambito si è trovato a ricoprire, assume in questo territorio indicazione stessa della specifica modalità di azione dell'Ambito. Andando oltre la logica dei tavoli di lavoro inteso come meramente finalizzato alla stesura di un Piano di Zona, infatti, il tavolo di lavoro inteso come prassi operativa per la lettura dei fenomeni, individuazione dei bisogni e identificazione delle risorse a disposizione ha come sua naturale conseguenza la "moltiplicazione" dei tavoli stessi quando, come le testimonianze dirette ricordano, la modalità di lavoro prediletta è quella condivisa con gli attori in gioco e non unidirezionale, a partire dalla mera parte amministrativa.

Quello del coinvolgimento, della cooperazione tra cooperazione sociale e amministrazione in una prospettiva di confronto e apporto tecnico, in una parola, del "connubio" tra terzo settore e amministrazione si pone infatti, trasversalmente a differenti testimonianze, come l'elemento cardine di distinzione territoriale. Ciò che emerge è una consolidata capacità di più parti – quella politica, amministrativa e tecnica – di saper collaborare in un'ottica lungimirante, con coraggio ma sempre ancorandosi alla cultura che le contraddistingue, adattandosi ai differenti momenti storici attraversati e dimostrando flessibilità anche e soprattutto rispetto alle necessità del territorio e agli enti del terzo settore.

Altra faccia della medaglia di tale identità è quella restituita dalla prospettiva soggettiva di individui che in prima persona ricordano di aver partecipato a tavoli di lavoro indetti dall'Ambito. L'apertura dei tavoli e la capacità di includere soggetti portatori di sapere pratico, operativo e non necessariamente occupanti ruoli dirigenziali o di coordinamento sono infatti altri aspetti, speculari, di quello che è già stato identificato come coinvolgimento tra enti del terzo settore ed Ambito.

1 Il presente regolamento è frutto di un processo partecipato che si è caratterizzato per le seguenti fasi: 1) comitato dei sindaci allargato in data 26/10/23. 2) una prima assemblea in cui sono stati invitati tutti i soggetti del 3° settore in data 23.11.2023. 3) Con il coordinamento dell'Università di Urbino, è stato quindi costituito un gruppo di lavoro con i rappresentanti identificati dalle stesse organizzazioni (ATS, Comuni, Sindacati, Cooperazione sociale, associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni) che ha lavorato in modalità partecipata nei mesi di gennaio e febbraio 4) La condivisione di una prima bozza con tutte le organizzazioni per integrazioni e commenti tra il 20 e il 28/2/24. 5) l'approvazione nel Comitato dei Sindaci del 5/3/24.

Lo sforzo collettivo condensato nelle pagine seguenti risiede proprio nel riportare valori e principi in un assetto organico con la disposizione normative, in modo tale da assicurare continuità di operato in armonia con l'identità del territorio e le attuali disposizioni normative.

Per stimolare e consolidare l'approccio comunitario tradizionale nell'ATS 1 concretamente dalla co costruzione del Patto sono state indicate alcune strategie da adottare.

### **Regolamento si propone di:**

1. Adozione del testo-base da parte dei comuni di ATS1
2. Divulgare e disseminare il Regolamento in Consigli comunali aperti (dialogo con Enti Locali): è importante divulgare il regolamento a livello locale con tutti/e gli stakeholders e con la parte politica
3. Supportare il processo di implementazione del Regolamento attraverso una formazione specifica per tutte le PA, con il coinvolgimento di tutta la società civile. Prevedere la formazione periodica all'Amministrazione condivisa aperta ai cittadini/e e a tutte le Pubbliche Amministrazioni
4. Stimolare la visione di una comunità allargata all'ATS 1: formazione e manutenzione del Piano di Zona da ideare e realizzare sempre con analisi dei bisogni più che dei servizi.
5. Analisi dei bisogni, co-programmazione e co-progettazione: realizzare il profilo di comunità almeno ogni 5 anni. In molti casi le co-progettazioni sono avviate senza una analisi dei bisogni e con analisi dei bisogni stereotipate e frutto della proiezione dell'organizzazione dei servizi esistenti. Rendere vincolanti le analisi propedeutiche dei bisogni alla realizzazione delle co-progettazioni.
6. Considerare momenti di formazione e di condivisione sulla rendicontazione per capacitare il territorio: come capacitare il territorio dagli ETS fino alla società civile.
7. Valutazione delle politiche: quale efficacia, promuovendo un approccio centrato sull'efficacia delle policy più che sui target. Stimolare l'adozione del regolamento in tutte le componenti della Pubblica Amministrazione per ideare e realizzare le politiche più che i servizi.
8. Allargare il campo per stimolare il cambiamento complessivo della comunità e territorio: adottare lo sviluppo di comunità alle pratiche di co-progettazione, stimolando luoghi di valutazione con organismi eterogenei ed ampi (es. Osservatorio povertà) e pratiche di rendicontazione sociale per condividere le azioni fatte e le relative ricadute del welfare territoriale sui cittadini e sulle cittadine.
9. Il senso della co-progettazione: non sempre è chiaro quale sia il senso della co-progettazione, che viene utilizzata spesso in modo improprio o per affrontare problemi che potrebbero essere risolti con altri strumenti. Definire criteri per orientare la scelta dei procedimenti verso la collaborazione
10. Sostenibilità e consolidamento dei tavoli di lavoro durante l'anno. Mantenere continuità nella convocazione dei tavoli tematici e nella revisione del Piano di Zona.
11. Welfare territoriale e beni comuni: i beni comuni sono considerati nel loro rapporto con il welfare territoriale, e sono quindi considerati quale strumento per lo sviluppo e la cura del welfare territoriale.



# PARTE I

## Disposizioni generali

### Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà sociale e di uguaglianza, del Codice del Terzo Settore e delle previsioni statutarie, disciplina le diverse forme di collaborazione civica volte allo svolgimento di attività di welfare territoriale e alle relative attività di interesse generale nell'ambito degli obiettivi definiti attraverso gli strumenti della programmazione.
2. Il presente regolamento ha, quindi, lo scopo di dare attuazione alle disposizioni del Titolo VII del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore, CTS), in accordo con quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.131/2020 e tenendo altresì conto dell'assetto ordinamentale ed organizzativo dei Comuni dell'ATS 1. e del decreto ministeriale 72 del 2021. (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore).
3. Nello specifico, il regolamento delinea i principi fondamentali, i criteri guida e le direttive da rispettare nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti di Terzo Settore (ETS) e di tutta la componente civica attiva sul territorio.
4. Attraverso il presente regolamento l'ATS 1 attua i contenuti della riforma del Terzo Settore nella più ampia cornice partecipativa delineata dallo Statuto dei singoli comuni dell'ATS 1, definendo le opportune connessioni volte ad attuare nel rispetto dei vincoli di legge il più ampio contesto dell'amministrazione condivisa.
5. Restano pertanto disciplinate dagli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa da esso prevista le dinamiche di collaborazione tra i Comuni e gli Enti del Terzo Settore.
6. La cura e la rigenerazione del welfare territoriale rappresentano una modalità per lo svolgimento di attività di interesse generale nella logica dell'amministrazione condivisa.
7. Le forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale per il welfare territoriale possono attivarsi:
  - a) su impulso del Comune attraverso l'emanazione di avvisi pubblici;
  - b) su impulso dei soggetti civici attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione del welfare territoriale;
  - c) nell'ambito di percorsi partecipativi, territoriali o tematici, quali la programmazione sociale territoriale, volti al coinvolgimento della cittadinanza nella lettura dei bisogni e nella definizione delle priorità.
8. La definizione dei contenuti della collaborazione avviene attraverso la programmazione e la progettazione condivisa. La formalizzazione delle collaborazioni avviene con patto di collaborazione o convenzione nei termini disciplinati dal presente Regolamento.
9. Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, definisce i criteri generali per la concessione delle forme di sostegno funzionali all'attuazione delle collaborazioni concordate.

## Articolo 2. Valori di riferimento

Le ipotesi di collaborazione disciplinate dal presente regolamento si conformano ai seguenti valori di riferimento:

### A. **Pubblicità e trasparenza.**

L'ATS 1 garantisce la massima pubblicità e conoscibilità delle opportunità di collaborazione e partecipazione, degli esiti dei percorsi, delle forme di sostegno assegnate, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

### B. **Fiducia reciproca e capacità generativa**

L'ATS 1 e i soggetti civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale e alla generazione di un ritorno sociale, culturale e ambientale nel contesto di riferimento, escludendo situazioni di conflitto di interesse. L'Amministrazione pertanto commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti, assicurando flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

### C. **Autonomia civica e partecipazione**

L'ATS 1 valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo. L'Amministrazione riconosce il principio della "porta aperta" e quindi della non discriminazione, i diversi strumenti che disciplinano la collaborazione definiscono pertanto i casi e i limiti che consentono ai soggetti civici di concorrere alla realizzazione delle attività.

### D. **Prossimità e lavoro in rete**

L'ATS 1 favorisce le iniziative di prossimità che nascono dalla comunità, basate sulla partecipazione, la creatività e la collaborazione e stimola il lavoro in rete con altri soggetti pubblici e privati del territorio.

### E. **Accessibilità e universalità**

Fermi restando i casi previsti da specifiche normative, le attività e gli interventi sviluppati e realizzati nell'ambito delle diverse forme di collaborazione civica devono risultare accessibili alla comunità evitando qualsiasi forma di discriminazione.

### F. **Assenza di scopo di lucro**

Le attività e i progetti di collaborazione civica per il welfare territoriale non devono essere orientati al profitto bensì promuovere il reinvestimento nei progetti stessi e il ritorno alla comunità dei diversi beni generati. Pertanto, nel rispetto delle normative vigenti che disciplinano i differenti soggetti civici, le esperienze di economia cooperativa e comunitaria sono considerate compatibili con tale principio. "Senza scopo di lucro" non significa che non vi possano essere attività economiche, ma che queste possano concretizzarsi in innovative pratiche di economia collaborativa, di economia circolare e di comunità, finalizzate alla sostenibilità delle progettualità realizzate, al mantenimento ad uso civico di uno spazio e in special modo alla produzione di externalità positive a beneficio del territorio e delle comunità di riferimento.

### G. **Sostenibilità**

La collaborazione con i soggetti civici genera progetti ed attività che promuovono lo sviluppo sosteni-

bile nelle sue dimensioni - economica, sociale ed ecologica - con un'attenzione alle azioni per la transizione ecologica ed energetica.

**H. Coesione sociale**

La collaborazione civica è orientata al rafforzamento della coesione sociale del contesto in cui si sviluppa anche attraverso la creazione di nuove ed inclusive opportunità di lavoro.

**I. Diritti e rispetto della dignità della persona**

Occorre garantire che nelle forme di collaborazione civica siano soddisfatte condizioni di base per la sicurezza, dignità e qualità del lavoro, il rispetto dell'uguaglianza di genere e del principio di non discriminazione (di genere, razza, orientamento sessuale, religione, età, ecc.) nel rispetto dei principi della Costituzione.

**J. Conoscenza scientifica condivisa**

La collaborazione civica, nella prospettiva dell'amministrazione condivisa, è mossa da una conoscenza di carattere scientifico condivisa quale presupposto indispensabile per i processi di elaborazione delle politiche pubbliche del welfare territoriale.

### Articolo 3. **Soggetti civici**

Le forme di collaborazione di cui al presente regolamento intercorrono tra l'ATS 1 e le diverse tipologie di soggetti civici di seguito specificate. Per ciascuna tipologia di soggetto il regolamento definisce le specifiche possibilità di collaborazione con particolare riguardo all'accesso alle forme di sostegno e alla titolarità di determinate relazioni con l'Amministrazione riservate per legge solo a talune di esse:

- A.** Gli Enti del Terzo Settore: le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese sociali iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017- con sede legale o già impegnati nel territorio dell'ATS 1.
- B.** Le imprese sociali così come disciplinate dal D. Lgs. 112/2017 con sede legale o secondaria nell'ATS 1.
- C.** Le libere forme associative con sede legale o operativa nell'ATS 1 ossia le associazioni, le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell'atto pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell'organizzazione, la democraticità della struttura.  
Non possono assumere la qualifica di libere forme associative i soggetti non iscrivibili al RUNTS ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.  
I predetti requisiti vengono dichiarati all'atto della partecipazione ad avvisi pubblici o della presentazione di proposte di collaborazione, ferma restando l'attività di controllo.
- D.** Tutti i cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la

cura e la rigenerazione del welfare sociale territoriale.

I gruppi informali sono tenuti a dimostrare il carattere partecipativo del loro funzionamento ossia la possibilità per i membri del gruppo di concorrere alla adozione delle decisioni che lo riguardano.

- E.** Gli operatori economici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria in relazione ad attività di interesse generale non aventi finalità commerciale, svolte quale forma di esercizio della responsabilità sociale d'impresa o di territorio.
- F.** Gli enti territoriali, gli uffici territoriali del governo, le scuole di ogni ordine e grado, le università/gli istituti universitari, l'Azienda Sanitaria Territoriale, le aziende partecipate dai Comuni dell'ATS 1, la casa circondariale e gli altri organismi di diritto pubblico per il concorso al perseguimento di finalità di interesse generale per il welfare territoriale attraverso la partecipazione ai percorsi di programmazione condivisa e lo sviluppo di progettualità condivise.

## PARTE II

### Programmazione Condivisa

#### Articolo 4. Disposizioni generali sulla programmazione condivisa tra ATS 1 e soggetti civici

1. 1. La co-programmazione è una modalità di programmazione in tema di welfare sociale territoriale. Questa modalità, secondo l'art. 55, comma 2 del CTS, si concretizza tramite un'istruttoria partecipata e condivisa nella quale – fermo restando le prerogative dell'ente pubblico, quale "amministrazione procedente", ai sensi della legge n. 241/1990 – è acquisito e valorizzato il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere attraverso la collaborazione di tutte le parti partecipanti.
2. 2. In sede di co-programmazione, infatti, per il percorso di individuazione dei bisogni del territorio, di ricognizione dei servizi e dei progetti esistenti e degli interventi necessari, così come per l'identificazione delle modalità di realizzazione degli stessi e per la valutazione delle risorse disponibili, è assicurato il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore e di tutti i soggetti civici attivi. In questo processo il protagonismo degli Enti del terzo Settore è spiccato, soprattutto in fase di analisi e riflessione integrata a partire dai dati del territorio.
3. 3. Dato l'oggetto sociale e socio-sanitario della co-programmazione, la sede naturale dello strumento della co-programmazione è il Piano Sociale di ATS, al quale partecipano il comitato dei sindaci e vari attori del terzo settore. In aggiunta a ciò è previsto che l'ATS 1 quale ente procedente possa attivare ulteriori sessioni di co-programmazione su una o più aree di intervento, fermo restando che tali sessioni ulteriori debbano essere coerenti e funzionalmente connessi ai Piani di Zona. Sede di definizione dei temi oggetto di co-programmazione fuori dal piano di zona è il comitato dei sindaci dei Comuni inclusi nell'ATS1 di concerto con altri attori istituzionali, in relazione all'oggetto, come per esempio i Centri per l'Impiego, l'Azienda Sanitaria Territoriale, le rappresentanze sindacali.

#### Articolo 5. Modalità di attivazione del procedimento di co-programmazione

In quanto procedimento amministrativo, la co-programmazione è un processo che prevede determinati requisiti formali.

1. Iniziativa che dà avvio al procedimento: tale iniziativa può avere origine dall'ente pubblico o da uno o più soggetti civici in rete. Il Comune, con apposito atto, può attivare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:
  - a) mediante un avviso, pubblicato a seguito di specifico atto a firma del Dirigente del competente settore, nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-programmazione, nel quale sono indicati l'oggetto e gli obiettivi del procedimento di co-programmazione, i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, tempi e modalità di svolgimento del procedimento, il regime di pubblicità e

trasparenza.

I soggetti civici e, in particolare, gli ETS manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di essere invitati dal Responsabile del procedimento a partecipare alla specifica co-programmazione.

**b)** mediante un avviso, finalizzato all'istituzione di un Elenco generale di ETS, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione di cui al art.4 .

Gli ETS interessati manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con l'ATS 1, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di acquisire l'inserimento in apposito elenco e partecipare alla co-programmazione.

L'iniziativa può essere assunta anche da uno o più ETS o da altri soggetti civici, valorizzando il lavoro di rete, i quali richiedono al Comune l'attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un avviso. In tale ipotesi l'Amministrazione si riserva in merito alla valutazione della proposta. Decorsi inutilmente sei mesi dalla formulazione della proposta la stessa si intende automaticamente decaduta.

- 2.** Nomina da parte dell'amministrazione di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990;
- 3.** Pubblicazione in regime di pubblicità e trasparenza di un avviso contenente oggetto del procedimento, requisiti dei partecipanti, modalità di partecipazione, tempi e modalità di svolgimento del procedimento.
- 4.** Svolgimento dell'attività istruttoria, che in ragione dell'oggetto e del numero di partecipanti può essere articolata in più sessioni e che è sempre opportunamente verbalizzata;
- 5.** Conclusione del procedimento e redazione di un documento istruttorio di sintesi. Questo atto coincide con la determinazione, assunta dall'ATS, di quali attività e azioni siano ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione. La competenza dell'ente pubblico in questa fase garantisce autonomia e bilanciamento dei diversi interessi emersi nel corso dell'istruttoria. Esito dell'analisi dei bisogni emersa in fase di co-programmazione è la definizione di specifici interventi da delineare nei contenuti anche tramite procedimenti di co-progettazione.
- 6.** Il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti.

## Articolo 6. **Condivisione dei dati**

1. I percorsi di cui al presente capo presuppongono, quale strumento essenziale per la lettura dei contesti coinvolti, la condivisione tra Amministrazione e soggetti civici di dati e informazioni pertinenti, completi ed aggiornati.
2. Al fine di favorire l'accessibilità e la leggibilità dei dati stessi l'Amministrazione valorizza le piattaforme open-data e la realizzazione di strumenti di mappatura e facilita l'integrazione, in tali contesti informativi, dei dati in possesso dei soggetti civici.

## PARTE III

### Progettazione Condivisa

#### Articolo 7. Disposizioni, criteri e principi generali sulla progettazione condivisa tra ATS 1 ed ETS

1. La co-progettazione è un procedimento collaborativo che ha per oggetto la definizione di progetti di servizi sociali e socio-sanitari, nonché di interventi e attività complesse da realizzarsi in partenariato tra amministrazioni e ETS.
2. La co-progettazione è strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa e non meramente limitato ad interventi innovativi e sperimentali; è attraverso questo strumento che si realizzano e attuano forme di collaborazione pubblico/privata per la realizzazione dei servizi di interesse generale.
3. Questo procedimento amministrativo è normato ai sensi dell'art. 55, comma 3 del CTS, secondo il quale nodo centrale del procedimento è la convergenza di obiettivi tra le parti e l'aggregazione di risorse pubbliche e private per la progettazione di servizi secondo una modalità di azione che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
4. La co-progettazione e la gestione delle attività del welfare territoriale e delle relative attività di interesse generale, oggetto del presente Regolamento, dovranno garantire il perseguimento dei seguenti criteri generali e principi guida:
  - a) promozione della qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini e cittadine e l'innovazione, composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo.
  - b) compartecipazione in termini di messa a disposizione di risorse umane (intese come personale con conoscenze e competenze specifiche), finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
  - c) promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
  - d) trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche graduali e parziali, per una maggiore partecipazione sociale;
  - e) qualità dell'aggiornamento professionale e formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi;
  - f) rispetto di quanto previsto dall'art. 16 ("Lavoro negli Enti del Terzo settore") e dall'art. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del CTS.
5. Spetta al Comune la definizione dei criteri di inclusione nel partenariato degli enti del Terzo Settore e degli altri soggetti civici, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. La definizione iniziale degli obiettivi generali e specifici del progetto, della sua durata e caratteristiche essenziali è altresì competenza dell'ente pubblico.
6. Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner.



- 7.** In quanto procedimento amministrativo, la co-progettazione è un processo che prevede determinati requisiti formali, che si articolano nelle seguenti fasi:
- Pubblicazione a cura dell'ente pubblico di un avviso contenente chiara esplicitazione delle finalità, oggetto e durata del procedimento, nonché i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione. Nell'avviso sarà necessario esplicitare anche l'apporto di risorse previsto da parte dell'amministrazione e quelle richieste ai soggetti partner, i criteri di valutazione delle proposte, le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento, nonché l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti;
  - Nomina da parte dell'amministrazione di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990;
  - Svolgimento dell'attività di co-progettazione che, in relazione all'oggetto e al numero dei partecipanti, può essere articolata dal Responsabile del procedimento in più sessioni e che viene debitamente verbalizzata.

## Articolo 8. Svolgimento delle procedure di selezione delle proposte

- 1.** 1. Trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l'iniziativa di co-progettazione può essere anche di parte e, dunque, di uno o più ETS. Gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare al Comune una proposta progettuale, nella quale siano chiaramente indicati l'idea progettuale proposta, la indicazione di massima delle attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate dall'ente. In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, il Comune attiva la procedura indicata al comma 2 di questo articolo.
- 2.** 2. L'individuazione degli ETS da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti di cui alla legge n. 241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. I procedimenti di co-progettazione sono attivati dal Comune quale amministrazione procedente attraverso le seguenti modalità:
- a) ammissione di tutti gli ETS interessati alla co-progettazione;
  - b) selezione delle proposte di co-progettazione.
- La modalità prescelta è chiaramente indicata dal Comune.
- 3.** 3. In relazione ad entrambe le procedure indicate alle lett. a) e b) sopra, è il Comune che indice il procedimento di co-progettazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico a firma del dirigente del settore competente.
- L'avviso pubblico, quale contenuto minimo, dovrà indicare:
- il progetto del servizio e/o dell'intervento da attuare con il concorso degli ETS e degli eventuali soggetti terzi;
  - i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive) anche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché di quelli previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
  - i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
  - il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell'eventuale proposta progettuale da

parte degli ETS. Tale termine dovrà essere congruo in relazione alla specificità dell'oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti. Il termine di cui sopra dovrà essere di almeno 20 giorni, fatte salve ragioni di urgenza qualificata, debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;

- la durata dell'intervento, eventualmente comprensivo della realizzazione del servizio, nonché le finalità attese dall'attuazione della co-progettazione;
- le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'autorità procedente, sia in proprio che provenienti da altri Amministrazioni ed enti pubblici ovvero da autonomie funzionali ed istituti finanziatori;
- le modalità di svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4, della L.R. 65/2020;
- termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;
- indicazioni in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione da parte di ETS in composizione plurisoggettiva;
- le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno.

4. Gli avvisi pubblici relativi all'indizione di procedure di selezione di cui alla lett. b) del comma 2 che precede dovranno altresì indicare:
  - il termine per la presentazione delle domande da valutare anche quale contributo migliorativo al progetto di massima, eventualmente messo a base della procedura dall'Amministrazione;
  - i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di formulare una graduatoria di merito per selezionare gli ETS con i quali saranno sottoscritte le Convenzioni e sviluppate le co-progettazioni.
5. Unitamente all'avviso dovranno essere pubblicati gli allegati/modelli da utilizzare per la presentazione della domanda, a titolo esemplificativo: (i) domanda di partecipazione; (ii) dichiarazione sostitutiva; (iii) documento progettuale di massima e/o progetto preliminare posto a base della procedura; (iv) schema di convenzione.
6. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e all'albo pretorio del Comune per la durata minima di 20 giorni al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
7. A seguito della pubblicazione dell'avviso, la procedura di selezione si articolerà nelle seguenti fasi:
  - (1) Procedura di selezione dei soggetti con relativa analisi delle risorse  
Per ciascun avviso è nominata una commissione costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e composta da un Dirigente dell'Ente o altro dipendente delegato conformemente alla vigente normativa, in possesso di comprovata competenza e professionalità nel settore a cui si riferisce il progetto, con funzione di Presidente, e da dipendenti di ruolo del Comune di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, appartenenti alla categoria non inferiore a Istruttori. Potranno altresì essere chiamati a ricoprire il ruolo di commissari personale esterno all'Amministrazione in possesso di comprovata competenza e professionalità nel settore a cui si riferisce il progetto.  
I lavori della Commissione saranno verbalizzati.  
Gli avvisi pubblici definiranno i criteri di valutazione delle proposte progettuali.
  - (2) Sviluppo della co-progettazione  
La proposta valutata come maggiormente rispondente alle finalità dei singoli avvisi è ammessa alla fase conclusiva denominata "sviluppo della co-progettazione" laddove la co-progettazione sia finalizzata alla realizzazione dell'intervento/servizio.  
Tale fase consiste nell'elaborazione del progetto definitivo delle attività previste, a cui si perviene condivi-

dendo ed integrando le esigenze e le proposte dell'Ente con quelle del Terzo Settore in termini di declinazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere.

Essa si concluderà con la stipula di apposita Convenzione di cui al successivo art. 10.

8. Gli ETS, singoli e associati, possono formalizzare al Comune una proposta motivata per l'attivazione delle procedure di cui al precedente comma 2; l'Amministrazione può escludere le proposte formulate, se ritenute non di interesse pubblico, le quali, decorsi sessanta giorni dalla relativa presentazione, si intendono decadute.

## Articolo 9. **Aspetti economici della co-progettazione**

1. In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione, le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:
  - risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
  - beni mobili e/o immobili;
  - risorse umane (personale con conoscenze e competenze specifiche), proprie del Comune o di Enti pubblici o di cui esso si avvale a vario titolo.
2. Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.
3. Sempre in ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, agli ETS è richiesta una compartecipazione, che implichi comunque la mobilitazione di risorse economiche proprie del co-proponente - anche mediante la disponibilità di beni patrimoniali, RISORSE UMANE (CON COMPETENZE E SERVIZI SPECIFICI) e di attività di volontariato - tale da coprire una porzione significativa dei costi di progetto valorizzabili e/o la mobilitazione di rilevanti risorse comunitarie attivabili dal medesimo proponente.
4. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.
5. La rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990; pertanto la relativa attività dovrà essere analitica ed inerente alle attività svolte.

## Articolo 10. **Regolazione dei rapporti scaturenti dalla co-progettazione mediante convenzione**

- 1.** Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (Comune e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.
- 2.** La convenzione disciplina gli elementi salienti dell'esecuzione delle attività di progetto quali:
  - la durata del partenariato;
  - gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
  - il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
  - le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
  - le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
  - i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
  - i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.
- 3.** In ragione dell'eventuale eterogeneità delle attività di progetto e degli ETS chiamati a darne esecuzione, gli atti della procedura, compresa la convenzione, devono disciplinare esplicitamente l'attività di coordinamento delle attività, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità attese.

## APPENDICE

### La co-programmazione

La co-programmazione è una modalità/opportunità di programmazione della pubblica amministrazione, la quale, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo dei soggetti civici e degli Enti del Terzo settore.

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, in assenza di corrispettivi economici ai partecipanti.

L'ATS, rispetto agli interventi per la salute e il benessere sociale, può anche attivare la co-programmazione nel percorso di programmazione del Piano di zona.

### La co-progettazione

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e Enti del Terzo Settore e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

### La convenzione

La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.

In questo regolamento si fa riferimento esclusivamente alle convenzioni tra Comuni ed Enti del terzo settore, nel perseguimento del pubblico interesse. Oggetto della convenzione è il progetto o l'intervento, frutto della co-progettazione o della negoziazione, e la sua realizzazione.

L'ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti.

### La rendicontazione

Relazione che viene redatta dai partner (Enti Pubblici ed Enti del Terzo Settore), al termine del progetto oggetto della convenzione. Scopo della relazione è rendere conto pubblicamente delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, unitamente a una valutazione degli eventuali miglioramenti da apportare al progetto per il proseguimento degli interventi.

Le relazioni sono rese pubbliche nei siti internet di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, con il fine di permettere una rendicontazione anche di carattere sociale intesa come comunicazione alla cittadinanza delle azioni fatte e delle loro ricadute sul welfare territoriale.







Comune di Gabicce Mare, Comune di Gradara, Comune di Mombaroccio,  
Comune di Montelabbate, Comune di Pesaro, Comune di Tavullia,  
Comune di Vallefoglia e Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo

Collaborazione: **Università di Urbino Dipartimento di Economia, Società, Politica**  
Ricercatrice: **Sara Mazzoli**  
Supervisione scientifica: **Angela Genova e Christian Gretter**  
Progetto grafico: **Decanterstudio di Matteo Ottaviani**







**Ambito Territoriale Sociale n.1**

Viale dei Partigiani, 19, 61121 Pesaro PU  
t. 0721/387319 - f. 0721/387591  
segreteria.ats1@comune.pesaro.pu.it